

5

DECRETI DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER L'ALTA ITALIA

Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia in virtù dei poteri ad esso delegati dal Governo Italiano, ritenuta la necessità e l'urgenza di contrastare al sedicente governo della repubblica sociale italiana la raccolta dei mezzi necessari al suo finanziamento



D E C R E T A

1. - Tutte le norme legislative emanate dal Governo fascista repubblicano, nonché tutte le sentenze, decreti ed ordinanze pronunciati ed emessi in virtù delle norme medesime da qualsivoglia autorità, ente, ufficio o servizio, a partire dall'8 settembre 1943, a qualunque effetto e comunque motivati, sono nulli di diritto, ed ove in corso, la relativa esecuzione immediatamente sospesa.

2. - I danni derivanti ai Cittadini da esecuzioni precedentemente eseguite saranno risarciti secondo le norme all'uopo emanate.

3. - Dal beneficio di cui l'art. 2., saranno tuttavia esclusi gli iscritti al Partito repubblicano fascista, gli appartenenti ai corpi armati fascisti repubblicani ed in genere i cittadini che hanno volontariamente collaborato col fascismo repubblicano e col nemico tedesco.

4. - Ordini e disposizioni delle autorità tedesche, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, del partito fascista repubblicano e degli organi militari, politici, finanziari ed amministrativi da essi dipendenti o loro comunque aderenti, qualunque ne sia l'oggetto e lo scopo, sono illegittimi e nulli.

5. - I militari del cosiddetto esercito repubblicano, i funzionari gli impiegati, i dipendenti di ogni ordine e grado di stato, delle provincie, dei comuni, degli enti pubblici e delle organizzazioni economiche, come pure i cittadini tutti nella sfera delle rispettive attività e competenze, devono perciò eludere l'osservanza e boicottare con ogni mezzo l'esecuzione.

6. - Dell'opera compiuta a norma dell'art. 2 e dei risultati raggiunti verrà reso singolarmente e collettivamente merito; verrà invece severamente punito ogni colpevole omissione con sanzioni disciplinari e con pubblici biasimi.

7. - Quei funzionari che non saranno in grado di dimostrare di avere fatto tutto quanto era in loro potere e nelle possibilità offerte dalla posizione da essi ricoperta onde efficacemente opporsi ai maltrattamenti ed alle sevizie inflitte ai prigionieri politici, saranno considerati responsabili in solido con i diretti esecutori di tali atrocità.

8. - Tutta la legislazione fiscale in vigore è sospesa;

9. - L'Amministrazione delle Imposte dirette e delle tasse non procederà a nuovi accertamenti nè darà corso a quelli prima d'ora eseguiti.

10. - Gli esattori non procederanno di iniziativa a riscossioni, nè agiranno a carico dei contribuenti morosi.

11. - Gli uffici del registro e bollo, esattori, tesorieri, e quanti altri si asterranno dall'effettuare il versamento delle somme già incassate.

12. - Magistrati e Intendenti di Finanza non emetteranno nè renderanno esecutiva alcuna ingiunzione di pagamento.

13. - Ufficiali giudiziari e messi esattoriali non procederanno ad atti esecutivi, mobiliari ed immobiliari per il pagamento di oneri fiscali o di penalità di qualsivoglia natura e la Forza Pubblica si asterrà dal prestare loro assistenza.

14. - Gli atti esecutivi in corso saranno immediatamente sospesi; le vendite eseguite in frode si intenderanno nulle di pieno diritto, con conseguente restituzione dei beni venduti ai proprietari da parte di chiunque ne abbia il possesso, e, quando la restituzione non sia possibile, con risarcimento dei danni a carico degli acquirenti e di chi ne ha proceduto la vendita.

15. - Qualunque pagamento per Imposte, Tasse, Penalità di qualsivoglia natura non effettuato in sede esecutiva o senza il controllo di altre gravi circostanze, sarà considerato come non eseguito e dovrà essere rinnovato.

16. - I funzionari e gli impiegati di qualsivoglia ordine e grado nonché gli esattori che non osservassero le disposizioni del presente decreto verranno sottoposti al giudizio di istituende Commissioni di categoria, che, indipendentemente dal concorso di altri reati distintamente perseguenti, potranno comminare le sanzioni di ordine disciplinare sino alla perdita dell'impiego senza diritto a pensione.

17. - Tutti i danni arrecati ai cittadini dall'esercito tedesco e dai corpi armati fascisti repubblicani, nonché ad essi causati dalle rappresaglie ordinate dalle autorità militari e civili tedesche e fasciste repubblicane verranno risarciti in giusta misura secondo le norme separatamente emanate.

18. - Verrà compensato secondo le norme stesse tutto quanto è stato o sarà requisito dalle forze armate dell'esercito di liberazione e così pure verranno risarciti i danni arrecati ai cittadini dall'esercito stesso in conseguenza di operazioni belliche o altrimenti.

19. - Militari, funzionari, impiegati pubblici e privati che per motivo di ordine politico fossero stati rimossi dal grado o dall'impiego o comunque danneggiati nella loro carriera, saranno reintegrati nei rispettivi diritti e risarciti a loro volta dei danni subiti.

20. - Tutta la legislazione di carattere razziale è abolita.

21. - I beni sequestrati agli ebrei devono essere loro immediatamente riconsegnati e i danni verranno risarciti.

22. - Dai benefici di cui agli articoli precedenti saranno tuttavia esclusi gli iscritti al partito fascista repubblicano, gli appartenenti ai corpi armati fascisti repubblicani ed in genere i cittadini che abbiano volontariamente collaborato con il fascismo repubblicano e col nemico tedesco.

23. - I presenti decreti entreranno in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Questi decreti dalla data di oggi, 10 ottobre 1944, sono stati estesi a tutti gli effetti anche alla provincia d'Imperia.

Imperia, 10 Ottobre 1944.

IL COMITATO PROVINCIALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE